

**Legittimo il diniego di rinnovo di licenza di porto d'armi in caso di
frequentazione di soggetti pericolosi
(Consiglio di Stato, sez. III, sent. 28 maggio 2020 – 12 giugno 2020, n. 3759)**

La licenza di porto d'armi (anche per il fucile da caccia) può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all'uso delle stesse (*ex plurimis*, Cons. Stato Sez. III, 18 Aprile 2016, n. 1538). Nel caso di specie, è stato messo in luce come la frequentazione di soggetti controindicati assuma rilevanza a prescindere dalla consapevolezza che il controllato ne abbia. Va evidenziato che non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e che la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L'amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive. Le frequentazioni documentate costituiscono, per la loro rilevanza e significatività, elementi tali da rendere non irragionevole, allo stato, la prognosi di inaffidabilità. Né a conclusione diversa può pervenirsi in base alla copia del rapporto dei Carabinieri da cui risulta che l'istante è persona di buona condotta e che non si accompagna né frequenta persone pericolose, giacché non rientra tra i compiti delle Forze dell'ordine di fornire una dirimente prova negativa.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8070 del 2019, proposto da Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Iannello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2020, svolta in modalità telematica, il Cons. Antonio Massimo Marra

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento -OMISSIS-, il Prefetto di Vibo Valentia, respingeva il ricorso gerarchico presentato dal sig. -OMISSIS-ed avente ad oggetto il decreto, -OMISSIS-, con cui il Questore della medesima Provincia aveva respinto la domanda di rinnovo della licenza per il porto di fucile, uso caccia, sulla scorta delle seguenti motivazioni:

a) l'istante, in data -OMISSIS-, è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere nell'ambito di un procedimento penale per traffico di sostanze stupefacenti; *pur essendo egli stato assolto, emerge che avesse contatti telefonici con altri soggetti coinvolti nel traffico illecito, ai quali appare dunque contiguo;*

b) è stato controllato numerose volte (-OMISSIS-) con soggetti pericolosi, in quanto censiti per associazione a delinquere, porto abusivo d'armi, falsi in genere;

c) -OMISSIS-è stato controllato con persona censita per produzione e traffico di sostanze stupefacenti;

Il TAR ha accolto il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-.

Ha ritenuto il TAR che "gli episodi in cui il ricorrente è stato controllato compagnia di persone con precedenti di polizia sono risalenti nel tempo e comunque le frequentazioni con soggetti controindicati appaiono di scarso significato, posto che: *i. per un episodio il ricorrente è stato controllato con soggetto che solo successivamente è stato segnalato per interruzione di pubblico servizio e lesioni (-OMISSIS-) e per reati legati agli stupefacenti (-OMISSIS-);*

ii. per l'altro episodio contestato, l'istante è stato controllato con soggetto che dieci anni prima (-OMISSIS-) era stato segnalato per porto abusivo e detenzione di armi e munizionamento e solo successivamente (-OMISSIS-) è stato segnalato per altri reati, prevalentemente contro il patrimonio; iii. analogamente, è stato controllato con soggetto che in passato (circa dieci anni prima) era stato segnalato per reati relativi al traffico di sostanze stupefacenti.

È pacifico tra le parti che il ricorrente sia stato prosciolto dall'imputazione del reato procedimento penale per traffico di sostanze stupefacenti, perché il fatto non costituisce reato (vicenda conclusasi con sentenza di assoluzione irrevocabile, emessa dal G.U.P. di -OMISSIS-). In dettaglio, il Tribunale con la vista sentenza ha ritenuto che ...il suo coinvolgimento nell'attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti fosse una semplice ipotesi sfornita di qualunque indizio di partecipazione morale e materiale.

Ebbene, il Collegio ha ritenuto che ...*non si conformi al criterio di ragionevolezza il provvedimento che, alla luce degli elementi illustrati fonda il giudizio di inaffidabilità dell'uso delle armi ... perché basato, come evidenziato nel ricorso, su elementi inconsistenti.*

Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero dell'Interno.

Ha dedotto – nonostante la sentenza del GIP abbia assolto per via giurisdizionale il sig. -OMISSIS- dai fatti penalmente ascrittigli - che dall'istruttoria relativa al procedimento amministrativo erano comunque emerse frequentazioni e contatti, con distinti soggetti segnalati per vicende in materia di falso, traffico di sostanze stupefacenti porto abusivo e detenzione di armi e munizionamento.

Ciò sarebbe, di per sé solo sufficiente a giustificare una prognosi di inaffidabilità nell'utilizzo dell'arma.

Si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS-, resistendo all'impugnativa.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2020.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.

Osserva, anzitutto, il Collegio che la licenza di porto d'armi (anche per il fucile da caccia) può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all'uso delle stesse (*ex plurimis*, Cons. Stato Sez. III, 18 Aprile 2016, n. 1538).

Nel caso di specie, l'Avvocatura erariale ha messo in luce, sulla scia di quanto già affermato in seno al provvedimento impugnato, come la frequentazione di soggetti controindicati assuma rilevanza *a prescindere dalla consapevolezza che il controllato ne abbia*.

La Sezione ha chiarito che non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e che la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L'amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive.

Può conseguentemente affermarsi che:

- l'autorizzazione alla detenzione e al porto d'armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2015 a 1270);

- la valutazione che compie l'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso d'armi da parte di soggetti noti pienamente affidabili;

- il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2015 n. 2158 e 14 ottobre 2014 n. 5398).

Nel caso di specie, come sopra osservato -, anche a prescindere dall'intervenuta assoluzione in sede penale - le frequentazioni documentate costituiscono, per la loro rilevanza e significatività, elementi tali da rendere non irragionevole, allo stato, la prognosi di inaffidabilità formulata - dalla Questura e confermata in esito al ricorso gerarchico dalla Prefettura - a mezzo del provvedimento impugnato. Né a conclusione diversa può pervenirsi in base alla documentazione fornita dall'appellato nell'imminenza della udienza di discussione, riguardante copia del rapporto dei Carabinieri da cui risulta che l'istante è persona di buona condotta e che non si accompagna né frequenta persone

pericolose, giacché come condivisibilmente sostenuto dalla difesa del Ministero, non rientra tra i compiti delle Forze dell'ordine di *fornire una dirimente prova negativa*.

Corroborata la suesposta conclusione quanto chiarito dalla Sezione secondo cui sono rilevanti, a tal fine...*finanche la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia* (cfr. Cons. Stato, III, n. 5352/2016; n. 4242/2016; n. 3612/2016).

L'appello è pertanto accolto.

Avuto riguardo all'evoluzione del giudizio e alla peculiarità della questioni involte, appare comunque equo compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso introduttivo di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e delle altre persone menzionate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle relative generalità.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020, svolta in modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore